

**Validità anno scolastico e criteri di deroga
deliberati in collegio docenti nella seduta del 19 maggio 2023**

Il D.Lgs n. 62/2017 all'art. 5 comma 1 stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

- Nelle classi a 30 ore settimanali il monte ore annuale è di 990 ore; pertanto, è richiesta la frequenza di almeno **743 ore**.
- Per gli alunni che presentano un curriculum comprensivo dello strumento musicale per 33 ore settimanali, il monte ore annuale è di 1089 ore; pertanto è richiesta la frequenza di almeno **817 ore**.

L'articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 62/2017 prevede inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Sono stati deliberati nella seduta del collegio del 19 maggio u. s. i seguenti criteri di deroga per la validità dell'anno scolastico:

- **Motivi di salute documentati.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione.
- **Terapie e/o cure programmate.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. Il monte ore decurtabile, qualora non pregiudichi i livelli di apprendimento complessivi dell'alunno, è pari all'80% delle assenze ospedaliere o comunque certificate elevabili al 100% qualora il C.d.C. reputi che tale periodo non abbia pregiudicato i livelli di apprendimento minimi complessivi dell'alunno.
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche** organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- **Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- **Visita a familiari del paese di origine** fino ad un max del 35% del monte ore annuale.
- **Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero** per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico.
- **Gravi motivi familiari.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità dei casi e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. Di norma il limite massimo viene

fissato nella misura del 20% del monte ore annuale. I C.d.C. Dovranno discernere la reale gravità delle motivazioni familiari addotte.

- **Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato.** In tal caso i C. d. C. dovranno valutare l'effettiva incidenza del monte ore delle assenze sui livelli complessivi degli apprendimenti tenendo conto del PDP e valutare il possibile impatto sul reale rischio di dispersione scolastica dell'alunno. Le assenze derogabili potranno essere pari, salvo casi specifici valutabili all'interno del C.d.C. al 15% del monte ore annuale.
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari